

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE UNICA NAZIONALE DEI SUINETTI

ARTICOLO 1 (Istituzione e scopo)

In attuazione del Protocollo d'intesa suinicolo, sottoscritto in data 5 dicembre 2007, dal tavolo tecnico della filiera suinicola e con relativo piano degli impegni esecutivi dell'11 giugno 2009, viene insediata in data 15 gennaio 2015 la "Commissione Unica Nazionale dei suinetti".

La Commissione Unica Nazionale dei suinetti ha il compito di concordare le previsioni sulle tendenze dei prezzi di mercato dei suinetti, fissandone i relativi prezzi alla fine della settimana nella giornata di giovedì.

La Commissione Unica Nazionale dei suinetti è di seguito indicata per brevità come "C.U.N. dei suinetti".

Con il termine "suinetti" si indica la categoria costituita dai lattonzoli (da 7 ai 40 Kg) e dai magroni (da 50 a 100 Kg) con base genetica che rispetti le razze del circuito tutelato e a norma con le leggi sanitarie. Qualsiasi altra ulteriore caratteristica qualitativa o sanitaria sarà oggetto di libera contrattazione tra le parti.

ARTICOLO 2 (Formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi)

La C.U.N. dei suinetti procede prima alla formulazione delle tendenze di mercato, successivamente alla definizione anticipata del prezzo all'ingrosso, secondo le modalità previste dal presente regolamento di funzionamento.

La formulazione delle tendenze di mercato e dei prezzi ha per oggetto la categoria di prodotto suinetti con declaratorie separate tra prodotto certificato per le DOP e prodotto non certificato.

Finalità della formulazione è pervenire alla fissazione di una tendenza di mercato e alla fissazione anticipata di un prezzo medio (depurato di eventuali sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni quantitative, ecc.), per ogni singolo prodotto appartenente alla suddetta categoria.

Le tendenze di mercato e la formulazione anticipata dei prezzi potrà costituire una indicazione/valore di riferimento per il mercato e per le contrattazioni future da inserire nei singoli contratti di fornitura che verranno volontariamente sottoscritti tra le parti.

ARTICOLO 3 (Composizione, durata e sede della Commissione Unica Nazionale)

La C.U.N. dei suinetti è composta in maniera paritetica dalla due categorie allevatoriali dei riproduttori e degli ingrassatori:

- 5 commissari e relativi 5 commissari supplenti, in rappresentanza della categoria degli allevatori-riproduttori;
- 5 commissari e relativi 5 commissari supplenti, in rappresentanza della categoria dei allevatori-ingrassatori.

Suddetti rappresentanti delle categorie allevatoriali vengono designati dalle maggiori Organizzazioni Professionali Agricole in relazione alla loro rappresentatività e vengono comunicate ufficialmente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Le due categorie allevatoriali nominano i due Presidenti e i due Vice Presidenti, in rappresentanza delle due rispettive categorie.

La C.U.N. dei suinetti è coordinata dal Segretario della Commissione che verifica la regolarità delle operazioni di formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi e che partecipa alle riunioni con funzioni di verbalizzatore e con facoltà di parola e di coordinatore dei lavori. In caso di impedimento del Segretario, fungono da segretario i due Segretari supplenti. Il Segretario e i Segretari supplenti vengono incaricati dal Ministero delle Politiche, Agricole, Alimentari e Forestali e durano in carica tre anni, su proposta delle due categorie allevatoriali.

La Commissione Unica Nazionale dei suinetti ha durata annuale.

La sede provvisoria della Commissione Unica Nazionale dei suinetti è a Mantova presso la sede della Borsa Merci. La sede potrà essere cambiata con accordo di entrambe le parti allevatoriali, tenendo conto delle sedi delle altre Commissioni Uniche dei suini da macello e dei tagli di carne suina.

ARTICOLO 4 **(Consulenti della Commissione Unica Nazionale)**

La C.U.N. dei suinetti può avvalersi del contributo da parte di esperti esterni, quali ad esempio esperti di mercato appartenenti alle categorie di agenti di affari in mediazione e/o di commercianti e membri delle Commissioni prezzi delle principali Borse Merci. I consulenti e i rappresentanti esterni non partecipano ai lavori della Commissione e dovranno fornire i loro contributi al Segretario della Commissione Unica prima della formulazione della tendenza.

I lavori della commissione saranno condotti in quattro fasi:

- a) analisi di dati;
- b) formulazione della tendenza di mercato sentite le parti;
- c) formulazione anticipata del prezzo in accordo tra le parti;
- d) fissazione del prezzo o del range di prezzo.

ARTICOLO 5 **(Rinnovo della Commissione Unica Nazionale)**

Entro novanta giorni della scadenza della C.U.N. dei suinetti, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali provvede a contattare le Organizzazioni Professionali Agricole per richiedere la designazione dei nuovi 10 rappresentanti della categoria allevatori-ripoduttori (5 commissari e 5 commissari supplenti) e dei nuovi 10 rappresentanti della categoria allevatori-ingrassatori (5 commissari e 5 commissari supplenti), oppure la conferma di quelli già in carica. I Commissari possono condurre massimo tre mandati consecutivi. Il termine di risposta delle Organizzazioni Professionali Agricole è fissato in sessanta giorni, decorso il quale si intendono confermati i precedenti commissari. Entro la scadenza della Commissione Unica Nazionale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali provvede alla ratifica della nuova Commissione dandone tempestiva comunicazione ai nuovi commissari.

ARTICOLO 6 **(Compiti della Commissione Unica Nazionale)**

La C.U.N. dei suinetti svolge i seguenti compiti:

- analizza i dati di mercato di cui alla successiva fase 1 dell'art. 7;
- formula in via riservata al Segretario le ultime dichiarazioni di prezzo o di range accettabile al fine di far formulare al Segretario la tendenza di mercato che potrà essere "in calo" o "stabile" o "tendenzialmente stabile" o "in rialzo";

- modifica e integra i prodotti oggetto di formulazione anticipata dei prezzi e le relative unità di misura delle merci (allegato 2 - Declaratoria prodotti), predisponendo eventuali note metodologiche esplicative;
- procede alla formulazione anticipata dei prezzi medi dei prodotti in declaratoria, secondo le procedure di seguito indicate;
- su specifica richiesta del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, formula pareri e proposte non vincolanti nell'ambito del procedimento della formulazione anticipata della tendenza di mercato e dei prezzi.

ARTICOLO 7

(Funzionamento della Commissione Unica Nazionale)

La C.U.N. dei suinetti si riunisce e definisce sempre i prezzi anticipati. La C.U.N. si riunisce in via ordinaria settimanalmente e necessita di apposita convocazione solo in caso di riunioni straordinarie che avvengono a cura del Segretario, che provvede a stilare l'ordine del giorno e ad inoltrare via e-mail apposita comunicazione a tutti i commissari, con anticipo ed allegando l'eventuale documentazione utile.

Le riunioni della C.U.N. iniziano ogni giovedì dalle ore 10,30 sino massimo alle ore 11,30. La riunione plenaria con tutti i commissari dura trenta minuti e le successive riunioni ristrette (Vice Presidenti e Presidenti di entrambe le parti) e ristrettissime (Presidenti di entrambe le parti) durano al massimo quindici minuti ciascuna. Le riunioni ordinarie possono essere convocate tramite invio periodico del calendario dei lavori; eventuali variazioni in tale calendario (slittamento date causa festività, aggiunta di sedute non previste, ecc.) vanno concordate a maggioranza assoluta tra i commissari e comunicate con la modalità sopra esposta.

Le riunioni ordinarie della C.U.N. dei suinetti sono valide quando è garantita la rappresentanza di entrambe le parti, con almeno due commissari per parte. Alla riunione potranno essere presenti i commissari effettivi e, in caso di loro assenza, i rispettivi commissari supplenti. Nel caso in cui il commissario effettivo e il rispettivo commissario supplente siano entrambi assenti, il Segretario potrà far partecipare un altro commissario supplente.

Nel caso i commissari di una delle parti non si presentino o abbandonino la riunione o nel caso in cui sia presente un solo commissario di parte all'inizio o durante la riunione, il Segretario della Commissione e la parte presente firseranno d'ufficio la tendenza di mercato e il conseguente prezzo o range di prezzo.

E' facoltà di ogni commissario fare verbalizzare il proprio voto contrario o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti in oggetto di discussione.

E' ammessa l'acquisizione di dati e relativi pareri provenienti dai consulenti o da altri rappresentanti di cui al precedente art. 4 del presente regolamento che verranno analizzati e studiati ad inizio riunione.

Ciascun Presidente può pubblicare delle dichiarazioni a commento della formulazione dei prezzi anticipati.

Durante la riunione della C.U.N. i Commissari non possono avere contatti di alcun tipo, né telefonico né prossimale, e non potranno allontanarsi dalla sala di riunione. Nel caso in cui uno o più commissari non rispettino suddette norme ad esempio non spegnendo il telefono cellulare o uscendo dalla sala di riunione per consultarsi, il Segretario provvederà a verbalizzare suddetto comportamento al fine di far prendere provvedimenti alle Organizzazioni che li hanno nominati.

I lavori della C.U.N. dei suinetti, coordinati dal Segretario e finalizzati alla formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi, vengano organizzati nelle seguenti tre fasi e relative eventuali sottofasi:

FASE 1): ANALISI DEI DATI DI MERCATO;

La C.U.N. dei suinetti inizierà i lavori con la lettura da parte del Segretario della Commissione del report dei dati di mercato BMTI-ISMEA, di fonte certa, attendibile e accreditata dalla stessa Commissione:

1. gli indici dei principali costi di produzione;
2. l'andamento dei prezzi dei suinetti nella settimana nelle principali Borse Merci italiane;
3. l'andamento dei prezzi dei suinetti nella settimana corrente nei principali mercati europei;
4. prezzi e capi scambiati sul mercato sperimentale della Borsa Merci Telematica Italiana;
5. ogni altro dato o informazione di fonte nota che la Commissione Nazionale ritenga di utilizzare e che sia concordata tra le rispettive rappresentanze.

A suddetta prima fase potranno contribuire i consulenti o i rappresentanti di cui al precedente articolo 4 con appositi dati.

FASE 2): FORMULAZIONE DELLA TENDENZA DI MERCATO DA PARTE DEL SEGRETARIO;

Dopo la lettura dei dati da parte del Segretario, le parti si riuniranno in sedi separate e i Presidenti forniscono responsabilmente e in via riservata al Segretario le dichiarazioni di ultimo prezzo che sono disposti ad accettare.

I mediatori, che non possono essere presenti alla riunione, forniscono le indicazioni di prezzo o di range in via riservata al Segretario.

Il Segretario prende in considerazione i prezzi forniti dalle parti e dai mediatori ma durante le seguenti fasi di lavoro della Commissione non farà mai alcun riferimento ad essi.

La tendenza di mercato può essere definita esclusivamente dal Segretario, ma non è obbligatoria definirla per poter procedere alle fasi successive.

FASE 3): FORMULAZIONE ANTICIPATA DEI PREZZI;

| Sottofase | Scopo | Partecipanti | Accordo | Esito |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|
| 3A | Formulare anticipatamente i prezzi per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria. | Commissari con diritto di voto; | Tra le maggioranze delle rispettive rappresentanze | Prezzi |
| Fallimento sottofase 3A 3B. | Secondo tentativo di formulazione anticipata dei prezzi per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria | I due Presidenti e i due Vice Presidenti | Tra i due Presidenti e i due Vice Presidenti delle rispettive rappresentanze | Prezzi |
| Fallimento sottofase 3B 3C. | Secondo tentativo di formulazione anticipata dei prezzi per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria | I due Presidenti | Tra i due Presidenti delle rispettive rappresentanze | Prezzi |

| | | | | |
|--|---|------------------|---|---------------|
| Fallimento sottofase 3C 3D. | Formulazione anticipata dei prezzi per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria | I due Presidenti | Il Segretario interviene fissando il prezzo all'interno del range dei due prezzi proposti dalle parti. | Prezzi |
|--|---|------------------|---|---------------|

Il Segretario ha la facoltà di sospendere, secondo necessità o opportunità, la fase 3B e/o la fase 3C il tempo necessario per effettuare approfondimenti e acquisizioni di elementi utili alla determinazione del prezzo.

Il Segretario ha l'obbligo di fissare sempre il prezzo e non può rilevare il "non quotato".

ARTICOLO 8

(Decadenza e sostituzione dei Commissari e dei Presidenti)

Su segnalazione del Segretario, nel caso risulti compromesso il corretto svolgimento della formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi, possono essere rimossi dall'incarico, con apposito provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, i commissari che facciano mancare la propria presenza per più di tre riunioni consecutive senza presentare giustificazioni. Di tale revoca viene data comunicazione all'Organizzazione rappresentata dal commissario revocato, assegnando contestualmente un congruo termine per una nuova designazione.

In ogni momento ciascuna Organizzazione rappresentata comunica al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la sostituzione dei commissari di propria nomina. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ratifica la sostituzione comunicandolo a tutti i commissari, al Segretario e alle Organizzazioni rappresentate. Ciascun commissario ha l'obbligo di comunicare all'Organizzazione che l'ha segnalato, e per conoscenza al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ogni eventuale modifica delle proprie attività che potrebbe porlo in una situazione di oggettivo conflitto di interessi.

In caso di assenza di Presidenti e/o Vice Presidenti, i membri effettivi presenti nomineranno a maggioranza la qualifica pro tempore di Presidente e/o Vice Presidente in riferimento alla specifica riunione.

Il componente o i componenti che non si presentano o abbandonano la riunione decadono da membri della Commissione e vengono sostituiti dai rispettivi supplenti. Il membro o i membri decaduti possono essere indicati dalle rispettive associazioni di categoria non prima di otto mesi dalla data di decadenza.

ARTICOLO 9

(Verbale delle riunioni)

Delle riunioni della C.U.N. dei suinetti viene redatto, a cura del Segretario della Commissione, apposito verbale in forma sintetica, approvato dai Commissari presenti e dal Segretario stesso. La tenuta dei verbali è a cura del Segretario che provvede ad archivarli telematicamente. E' garantito l'accesso ai verbali archiviati a tutti coloro che ne abbiano interesse.

ARTICOLO 10

(Sospensione della formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi)

In caso di irregolarità riscontrate nella formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi, il Segretario della Commissione ha facoltà di sospendere la formulazione stessa provvedendo ad informare immediatamente il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con apposita relazione scritta.

ARTICOLO 11

(Pubblicazione delle tendenze di mercato e dei prezzi)

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e le Organizzazioni Professionali Agricole rappresentate provvedono a diffondere le tendenze di mercato e i prezzi medi in apposite pubblicazioni periodiche tramite e-mail, fax, siti internet, ecc.

ARTICOLO 12

(Trattamento dei dati personali di cui al D.L. n. 196 del 30.6.2003.)

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate al Segretario dal presente regolamento, il Segretario stesso è autorizzato a compiere, nel rispetto del Decreto legislativo n.196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i necessari trattamenti dei dati personali.. In particolare, il Segretario raccoglie e conserva i dati necessari alla gestione della C.U.N. (indirizzari, rubriche relative ai commissari e ai consulenti, ecc.).

ARTICOLO 13

(Norme finali)

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 15 gennaio 2015.